

IL TIRANNICIDIO IN ETÀ CONTEMPORANEA. PERCORSI POLITICO-GIURIDICI

ALDO ANDREA CASSI*

Abstract: the paper proposes a historiographical reconstruction of the political-juridical arguments that justify tyrannicide in the contemporary age. After the late-Enlightenment and «romantic» approaches (§1), the essay retraces the key milestones of the itinerary from the anarchist matrices to the nationalistic claims of the nineteenth century (§§ 2-3) and to the complex dynamics of the «regicide» and dictatorship (§ 4) of the twentieth century, noting the tension between the political and legal dimensions in the approach to the question of the extreme phase of the *ius resistendi* (§ 5). Finally, is proposed a look at a recent past which questions the present day in a methodological key (§1).

Keywords: Tyrannicide – *ius resistendi/jus resistentiae* – anarchist movement – political murder – terrorist act

1. Dal diritto alla politica

Il Congresso di Vienna aveva inteso riportare l'assetto europeo nello *status quo ante* l'intemperie rivoluzionaria e le gesta napoleoniche, segnando il suggello diplomatico della «Restaurazione»¹. Quanto fortemente sentita fosse dai regnanti la pretesa di riportare indietro le lancette della storia (errore comune a molti tiranni, anche dei giorni nostri)² lo dimostrò Vittorio Emanuele I di Savoia, una volta ritornato dal suo esilio sul trono in Piemonte, sostenendo che bisognava «dimenticare i quindici anni trascorsi nel sonno».³

* Aldo Andrea Cassi, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno (IUS/19), Università degli Studi di Brescia. Email: aldo.cassi@unibs.it

¹ Si veda E. Genta, 2012.

² La scelta politica di Erdogan di riconvertire in moschea Santa Sofia e di trasformare in luogo di culto islamico perfino la chiesa di San Salvatore in Chora, coprendone gli splendidi mosaici, ne rappresenta soltanto l'ultimo, benché eclatante, greve e grave esempio.

³ Con l'Editto del 21 giugno 1814 egli si affrettò a ripristinare i privilegi feudali, le pene corporali, la censura e a riaprire i ghetti degli ebrei, chiusi nel 1794-1795. Per una rigorosa ricostruzione *sub specie juris* di alcune dinamiche dell'epoca cfr. in particolare, sotto due diverse prospettive, G.S. Pene Vidari, 2001 e E. Genta, 1987, 285-309.

La stabilità geopolitica dell'Europa, e quindi quella dei troni, fu insomma la *mission* della Restaurazione, che improntò di sé il *mainstream* – per continuare un linguaggio d'oggi – politico e culturale.

L'indagine sulla legittimità del tirannicidio, condotta con dovizia di argomentazioni *sub specie juris* nei secoli precedenti⁴, ormai non trovava più ampio spazio nella trattatistica giuridico-politica dell'epoca, protesa a edificare i pilastri sui quali doveva reggersi l'assetto postnapoleonico. Il principale pilastro, l'architrave dell'edificio dell'Europa ottocentesca era lo Stato⁵. Prefigurato dal precoce accentramento istituzionale della Francia di Luigi XIV, preconizzato dalle lucide analisi di Bodin e di Botero, a inizio del XIX secolo lo Stato stava oramai raffinando la strumentazione giuridica e il linguaggio concettuale⁶ per ergersi a protagonista (via via, esclusivo) della vita consociata⁷.

L'edificio statale si ergeva entro il nuovo perimetro tracciato dalla riflessione kantiana, raggiungendo forse in quell'epoca le più alte vette della speculazione giuridica e politica – a sua volta fondata su una vertiginosa speculazione teoretica e metafisica – con l'idealismo tedesco. Fichte e Hegel in effetti posero lo Stato quale elemento fondato metafisicamente⁸, abbandonando il modello contrattualistico, sostanzialmente ancora accettato da Kant, il quale *in nuce* postulava il fondamento statale nel *pactum unionis* dei singoli e quindi in ultima analisi nella loro volontà.

L'istituzione statale presentava limiti intrinseci che esso stesso si poneva (Stato di diritto, tratteggiato da molte pagine kantiane), ma entro quel perimetro esso restava inattaccabile e inviolabile (Stato assoluto in senso hegeliano). Lo Stato diventa

⁴ Una ricostruzione per l'età moderna è proposta in A.A. Cassi, 2020, 17-45, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁵ La bibliografia *in argomento* è evidentemente vastissima; ci si limita qui a segnalare E. Genta, 2016, 157 ss.

⁶ Si può in proposito ricordare l'italiano Giandomenico Romagnosi, che oltre alla sua celebre *La genesi del diritto penale* (1791) scrisse nel 1815 *Della costituzione nazionale rappresentativa*, riedita nel 1848 nella prima parte della *Scienza delle costituzioni*, ove si afferma la necessaria identità di Stato e nazione (per la concezione costituzionale del filosofo cfr. Mannori, 1984). Poco più tardi, Robert von Mohl, annoverato tra i capiscuola della dottrina giuspubblicistica dopo il suo *Das Staatsrecht des Königreichs Württemberg* (1829-1831), conierà l'espressione «Stato di diritto».

⁷ Cfr. sul punto in particolare P. Grossi, 2007 e E. Genta, 2012.

⁸ Per Hegel «lo Stato è la sostanza etica consapevole di sé», e, nello schema triadico della manifestazione dello Spirito Assoluto, assurge a sintesi (« [esso è] la riunione del principio della famiglia e della società civile»), il cui primo momento di formazione fenomenologica è manifestato nella sua *costituzione*, intesa dal filosofo di Stoccarda non già come determinazione dei diritti civili e politici stabiliti in una *Grundnorm*, bensì come assetto reale conforme allo spirito del popolo: «ciò che si chiama fare una costituzione non è mai accaduto nella storia ... una costituzione si è soltanto svolta dallo Spirito in identità con lo svolgimento proprio di questo; ed insieme con lui ha percorso i gradi di formazione e i cambiamenti necessari in virtù del concetto», cfr. G.W. Hegel, 1967, § 540. Su quanto sopra e sugli elementi fondativi della concezione hegeliana dello «Stato etico» si vedano anche i suoi *Lineamenti di filosofia del Diritto* (ed. a cura di F. Messineo, Bari 1965) §§ 274-278. Una impronta hegeliana in Santi Romano, quale matrice della preoccupazione relativa al pluralismo degli ordinamenti giuridici sottesa alle pagine di *Lo Stato moderno e la sua crisi* (1909) del giurista palermitano è rilevata da A. Sciumè, *Prolusione* all'a.a. 2019/2020 del corso di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia (ringrazio l'Autore per la lettura del dattiloscritto).

definitivamente l'istituzione esclusiva deputata a governare la *res publica*, senza più la mediazione dei «corpi intermedi»⁹, falciati e ghigliottinati dalla Rivoluzione.

In questa ottica, ogni teoria che concepisse la legittimità dell'abbattimento violento (dei vertici) dello Stato era *extra ordinem*, inaccettabile, esecrabile e condannabile *in re ipsa*, in sè stessa, senza alcuna possibilità di legittimazione giuridica.

Non per nulla i codici penali ottocenteschi si affrettavano a codificare – appunto – i reati di «lesa maestà» della tradizione giuridica di diritto comune e, viceversa, le argomentazioni monarcomache vennero pressochè espunte dal dibattito *giuridico*.¹⁰

Non da quello *politico*.

Vi fu in effetti un'altra, più profonda dinamica politico-culturale, inaugurata con la Rivoluzione francese del 1789 e (letteralmente) esplosa un secolo dopo con l'assassinio dello zar Alessandro II il 13 marzo 1881.

Il baricentro del dibattito sul potere, sulla sua legittimazione e sulla legittimazione del suo rovesciamento mediante la forza, a partire dal 1789 si era progressivamente spostato dal piano giuridico, che per tutto il lungo periodo dello *jus commune* aveva rappresentato il tessuto connettivo della convivenza civile (ovvero il *pactum unionis* dei *cives*) a quello eminentemente politico¹¹, dove tuttavia non si parlava più di «tirannia» ma di «dittatura», e non più di *jus resistendi* o di tirannicidio ma di «rivoluzione» e di lotta di/al potere.

Lo scarto era tra il diritto di resistenza, che in quanto tale (diritto) restava entro il perimetro giuridico, e la rivoluzione, che apparteneva alla dimensione politica.

Inoltre, si noti, il termine «dittatura» presenta nelle fonti coeve una duplice accezione, di opposta valenza valoriale. Da un lato, la locuzione era impregnata dell'ombra nera della *Terreur* rivoluzionaria e del golpe napoleonico: *dittatore* era l'avversario politico, in tali termini delegittimato nei dibattiti raccolti sui giornali e sui libelli propagandistici che costellavano i moti rivoluzionari del 1830 e del 1848 soprattutto in Francia¹². Dall'altro, nei programmi politici di metà Ottocento si evocava e si teorizzava una dittatura «buona», quella del popolo sottomesso chiamato a liberarsi dal giogo cui era asservito: era la «dittatura del proletariato», secondo la locuzione forgiata da Karl Marx¹³. Nel *Manifesto del partito comunista* del 1848 è affermata la «dichiarazione di rivoluzione permanente» contro la «dittatura della borghesia», che

⁹ Sui quali il riferimento è M. Rosboch, 2016 e M. Rosboch e G. Quaglia, 2018.

¹⁰ Pur sotto una diversa prospettiva, ritiene che «nel periodo successivo alla rivoluzione francese il dibattito sul diritto di resistenza è scivolato progressivamente nell'oblio» anche M. Marchesiello, 2020, 17.

¹¹ Si veda in questo senso, pur sotto un diverso profilo, anche A. Cavanna, 2005, 406 ss., dove si parla *expressis verbis* «del suo [del diritto] asservimento alla politica»; cfr. anche A. Sciumè, *Prolusione* cit.

¹² Cfr. in merito F. Bracco, 1992, 441-456 e C. Vetter, 1993, 36 ss.

¹³ Il quale nella sua *Critica della filosofia del diritto di Hegel*, apparsa negli «Annali franco-tedeschi» fondati assieme a Ruge, non risparmiava aspri rilievi circa le «nozioni confuse», le «idee grossolane» e perfino «banali» della riflessione hegeliana sulla sovranità e sullo Stato. L'ideologia della dittatura proletaria sarà discussa in Italia soprattutto dagli studi del giurista marxista Antonio Labriola (cfr. Labriola 1922, 346 ss.).

implica «la dittatura della classe del proletariato come punto di transizione necessario verso l'abolizione delle differenze di classe».

Dunque, rivoluzione e dittatura del popolo; due coordinate politico-concettuali che risultano tangenti la linea del diritto solo per affermarne la natura di sovrastruttura della classe dominante (borghese) da abbattere mediante la lotta politica, anche violenta.

D'altro canto, la predicazione della lotta politica, innestata dalla scintilla marxiana e destinata nel giro di pochi decenni a divampare nella fiammata leninista e nell'incendio della Rivoluzione d'ottobre, fu affiancata dalla proclamazione del verbo anarchico.

2. Anarchia vs. «Stato sovrano»

Michail Aleksanrovic Bakounin (1814-1876), che di quel verbo era il profeta, fu il grande antagonista di Marx all'interno della Prima Internazionale¹⁴, della cui spaccatura, avvenuta nel 1872, il filosofo di Treviri gli imputò la responsabilità; l'esule russo rispose l'anno successivo con *Stato e anarchia*, l'unica sua opera completa pubblicata anonima in russo nel 1873 a Zurigo.

Nonostante queste sfavorevoli circostanze editoriali, anche grazie all'intensa attività epistolare e ai numerosi opuscoli pubblicati, le idee di Bakunin trovarono ampia circolazione, intercettando e coagulando attorno all'idea anti-statale e anti-autoritaria («chi dice Stato o diritto politico, dice forza, autorità, prevaricazione») sia molti rivoli dell'eterogenea corrente irrazionalista (alimentata dalle opere di Schopenhauer, di Kierkegaard e di Nietzsche) sia parte della fronda scissionista della Prima Internazionale comunista.¹⁵

Al partito politico di ispirazione marxista (e poi leninista), Bakunin voleva sostituire forme aggregative diverse, non istituzionali bensì quasi settarie. Non si trattava, per il pensatore russo, di lottare per conquistare lo Stato, con lo scopo di portarvi alla guida il proletariato, ma di abbattere lo Stato stesso.

Con l'impeto del messaggio anarchico era infranto il tabù della lotta all'istituzione sovrana (sia essa rappresentata da un monarca assoluto o da un governo repubblicano, dallo Stato o dal partito politico), aperta la breccia nel muro del *crimen laesae majestatis*, l'antica ma longeva figura giuridica¹⁶ che ricomprendeva, per punirli con la massima severità, gli atti contro il sovrano.

¹⁴ Il filosofo di Treviri ne voleva un'organizzazione accentrata, prodromica al sorgere dello Stato proletario, saldamente guidata dal partito, mentre Bakunin difendeva la piena autonomia delle comuni federali e protestava insofferenza per ogni assetto partitico. Si noti, peraltro, che fu proprio Bakunin a tradurre in russo il primo libro de *Il capitale*.

¹⁵ Bakunin accusava apertamente i comunisti di essere i «peggiori complici del potere statale, e propugnava la «lotta sociale» in alternativa alla «lotta politica»; d'altro canto, in base ai medesimi presupposti, polemizzò anche con la «teologia politica» intrisa di sentimento religioso (e pertanto autoritaria) di Mazzini; cfr. N. Rosselli, 1967.

¹⁶ Sul delitto di lesa maestà vedasi il classico ed imprescindibile studio di M. Sbriccoli, 1974.

Quest'ultimo ancora inteso nel suo «duplice corpo», fisico, nella persona del reggente, e istituzionale, nella carica stessa¹⁷. La oramai legittima (e anzi politicamente doverosa) vulnerabilità del secondo (lotta allo Stato e suo abbattimento anche violento) «cortocircuitava» la vulnerabilità del primo, implicandone la soppressione fisica.

D'altro canto, il movimento anarchico, che volle collocarsi *extra ordinem* (perché *contro* ogni ordine costituito), lo fu effettivamente sotto ogni profilo politico e giuridico all'indomani dell'assassinio dell'imperatrice d'Austria Elisabetta il 10 settembre 1898 per mano dell'anarchico Luigi Lucheni.

Sissi era già all'epoca un'icona della monarchia asburgica, e come tale rappresentava il bersaglio ideale per un attentato in base alla teoria anarchica della «propaganda col fatto».¹⁸

La risposta dei governi europei al clamoroso delitto fu la *Conferenza internazionale antianarchica*, convocata a novembre del medesimo anno a Roma dal generale Pelloux, presidente del consiglio dei ministri. I 21 stati partecipanti stabilirono all'unanimità che l'anarchia non poteva considerarsi una dottrina politica, e stabilirono una serie di accorgimenti giuridici (tra cui l'extradizione) per porne le azioni illecite al di fuori di quelle (scarne) garanzie che in alcuni ordinamenti avevano i reati politici.¹⁹

L'utopia anarchica non presentò soltanto l'approccio politico-insurrezionalista, la *pars destruens* della lotta armata; essa affascinò anche alcune delle più brillanti menti europee, tra cui il grande Tolstoj. Questi declinò le suggestioni anarchiche da par suo, con un afflato spirituale impregnato di cristianesimo che gli faceva rifiutare una componente in realtà costitutiva dell'anarchismo:

«Gli anarchici hanno ragione su tutto: sul negare l'ordine esistente e sull'asserire che, in assenza di autorità, non ci sarebbe una violenza superiore a quella attualmente esercitata dall'autorità. Si sbagliano solo nel ritenere che l'anarchia possa essere istituita attraverso una rivoluzione violenta»²⁰.

Certamente non furono le parole del grande scrittore ad armare i tanti anarchici che al grido di «morte al tiranno» vollero dare un sèguito materiale, chè anzi, lo abbiamo appena letto, Tolstoj anche in questo frangente fu limpidissimo nel rifuggire ed esecrare la violenza; e tuttavia le sue pagine stanno a testimoniare la innegabile suggestione che

¹⁷ Nel solco della ricostruzione tracciata dal celebre saggio di E. H. Kantorowicz, 2012.

¹⁸ Essa propugnava come più efficaci gli effetti amplificati di un gesto clamoroso, come una insurrezione o un attentato, rispetto a quelli della propaganda libellistica e clandestina; fu esplicitata dall'anarchico italiano Errico Malatesta al Congresso dell'Internazionale antiautoritaria tenutosi a Berna nel 1876: «La [Federazione italiana](#) crede che il *fatto* insurrezionale, destinato ad affermare con delle azioni il principio socialista, sia il mezzo di *propaganda* più efficace ed il solo che, senza ingannare e corrompere le masse, possa penetrare nei più profondi strati sociali ed attrarre le forze vive dell'umanità nella lotta che l'Internazionale sostiene»; cfr. Masini, 1973, 108.

¹⁹ Cfr. F. Tamburini, 1997, 227-265 e Colao, 1986.

²⁰ Una raffinata raccolta di scritti tolstojani ispirati all'utopia anarchica e alla non violenza (cfr. la lettera a Gandhi) è offerta al Lettore italiano in L. Tolstoj, 2019 (spec. 187 ss.).

l'anarchismo, sotto il profilo del rifiuto dell'ordine costituito e dell'insofferenza per l'autorità istituzionale, esercitò su molti dei migliori intellettuali europei: si pensi all'anarchico russo Souvarine, personaggio del romanzo *Germinale* di Emile Zola pubblicato come *feuilleton* a cavallo tra 1884 e 1885 (tra breve incontreremo anche Victor Hugo). Una variante di quella figura romantica che è stata definita del «Rivoluzionario di professione».²¹

3. L'«assassinio politico» e il primo «terrorismo»

Fu proprio nella Russia di Bakunin e di Tolstoj che andò in scena l'ultimo regicidio cui si diede il nome di «tirannicidio» nel dibattito che ne scaturì

Il 13 marzo 1881 lo zar Alessandro II Romanov venne assassinato nell'attentato organizzato dalla società segreta rivoluzionaria Narodnaja volja (*Volontà del popolo*) la quale, dopo vari attentati, riuscì a uccidere Alessandro II con l'intento di sovvertire l'autocrazia zarista (che, come sappiamo, resistette invece fino alla rivoluzione bolscevica del 1917).

L'episodio sollevò un virulento dibattito che si incentrò sulle origini ideologiche dell'assassinio politico e sulle caratteristiche del regime politico dello Stato in cui si verifica un «attentato politico». Dopo l'assassinio dello zar, infatti, si levò da più parti l'accusa all'Europa di aver esportato in Russia le idee regicide e auspicando una sorta di sanitario «cordone attorno alla Russia che la chiuda ermeticamente alle idee socialiste provenienti dall'Europa occidentale»²².

Mykhailo Dragomanov (1841-1895), politico ed intellettuale ucraino, replicò con un libello pubblicato, a Ginevra nel 1881, intitolato *Le tyrannicide en Russie et l'action dell'Europe occidentale*.

In esso si contesta in sostanza la commensurabilità degli attentati politici («assassinats politiques») consumati in Russia, dove essi sono frequenti e risultato di «action systématisée», con quelli occorsi nell'Europa occidentale, che Dragomanov vede come «accidents occasionnels» o, rovesciando i termini della accusa di Martens, frutto di un «contagio epidemico proveniente dalla Russia»²³; ciò in quanto – argomenta l'ucraino – il repressivo sistema di governo russo e le vessazioni che esso perpetra ai propri sudditi, tramite gli agenti di polizia che agiscono «en nom de l'empereur autocrate», hanno

²¹ F. Benigno, 2018, 38.

²² Questa in particolare fu la posizione formulata nell'articolo *La civiltà contemporanea e il regicidio*, apparso nove giorni dopo l'attentato, da Theodor Martens, insigne giurista estone, docente di diritto internazionale a San Pietroburgo, che rappresenterà la Russia alla convenzione dell'Aja del 1889, nel cui Preambolo sarà accolta la «clausola Martens» sulla vigenza del diritto internazionale consuetudinario in chiave – diremmo oggi – umanitaria.

²³ Cfr. M.P. Dragomanov, 1881, 12 (corsivo nell'originale).

esasperato la popolazione, provocandone alla fine «l'explosion des sentiments» di collera e di vendetta («de colère et de vengeance»).

Ma Dragomanov ne ha anche per gli avversari dell'autocrazia zarista: egli rimprovera ai «socialistes révolutionnaires russes» la scarsa attenzione per le «nazioni» (termine sulla cui valenza ci soffermeremo tra breve) dell'impero russo diverse da quella moscovita in nome di uno spirito «giacobino e centralista».²⁴

L'ucraino ad ogni modo conclude in maniera decisa (e decisiva, ai fini della nostra ricostruzione storica) affermando che «l'omicidio politico è sempre e comunque un omicidio», motivo per il quale «noi non predichiamo l'assassinio politico».

Al di là delle argomentazioni ideologiche, e forse di una sottesa diatriba nazionalista «russo-ucraina» (ai nostri occhi un «dejà vu» ... *à rebours*:), ciò che va in effetti evidenziato è, *in primis*, il «salto di corsia» imboccato dalle discussioni su «regicidio», «tirannicidio» e «assassinio politico» e, in secondo luogo, la virata compiuta verso una nuova traiettoria.

Sotto il primo profilo, possiamo rilevare simbolicamente, e quindi significativamente, che il primo termine, utilizzato da Martens nel titolo del suo libello, e il secondo, presente in quello di Dragomanov, vengono semanticamente assorbiti e concettualmente sostituiti dal terzo: «assassinio politico». Sarà questo il campo di discussione sul quale si impegnerà il dibattito filosofico-politico tra XIX e XX secolo.²⁵

Inoltre, e in stretto legame con quanto sopra, stava decisamente mutando la direzione del dibattito: non si disquisiva più tanto sul difetto di legittimazione del sovrano o sugli abusi da questi compiuti (per valutare se fosse tiranno *ex defectu tituli* o *ex parte exercitii*), quanto piuttosto gli si rimproverava l'oppressione politica nei confronti dei propri sudditi appartenenti tuttavia a nazionalità diverse (oggi diremmo minoranze etniche).

Non è un caso che la categoria concettuale e l'esecuzione fattiva dell'«assassinio politico» abbiano trovato, rispettivamente, il proprio *humus* ideologico e il proprio scenario storico all'interno degli imperi plurinazionali, quello della Russia zarista (con l'omicidio di Alessandro II Romanov) e quello asburgico, con l'attentato di Sarajevo all'arciduca Francesco Ferdinando, che ne era l'erede al trono.

La figura del tiranno è oramai incarnata dall'oppressore, che poteva presentarsi in una duplice veste: politico-economica (oppressione di una classe sociale, da parte di una casta autocratica o di una altra classe sociale, come denunciava Marx) o imperialista (oppressione di popolazioni, sottomesse ad una sovranità percepita come estranea e nemica).

Sotto questo secondo profilo la lotta armata contro l'«oppressore» animò i moti insurrezionali nazionalisti, compresi quelli del nostro Risorgimento²⁶.

²⁴ Ivi, 3.

²⁵ Per un profilo eminentemente tecnico cfr. soprattutto F. Colao, 1986.

²⁶ V. Gabrieli, 1982, 302 ss.

Soprattutto nella polemistica insurrezionale italiana la terminologia conserva la parola tiranno (fu il caso, tra gli altri, dello stesso Mazzini: «davanti al tiranno sorge il tirannicida»²⁷), declinata tuttavia in chiave nazionalista e independentista.

Si pensi soltanto all'irredentismo di Guglielmo Oberdan, acceso lettore di Mazzini, che nel 1882 volle attentare alla vita di Francesco Giuseppe in visita a Trieste (allora porto dell'impero asburgico): scoperto al suo ingresso in territorio asburgico con due «bombe Orsini»²⁸ fu giustiziato nel medesimo anno, nonostante l'appello di molti intellettuali, tra cui Victor Hugo.

Questo episodio racchiude molteplici elementi rilevanti; anzi possiamo dire, restando fedeli all'etimologia della parola «simbolo», che esso «tiene insieme» molte delle diverse componenti che caratterizzarono il dibattito sull'omicidio politico – perchè di questo si stava ormai trattando.

La componente ideologica independentista è certamente l'elemento principale: l'irredentismo patriottico italiano nel caso di Oberdan, così come lo sarà il nazionalismo bosniaco nel caso di Gavrilo Princip, l'affiliato al movimento *Mlava Bosna* (Giovane Bosnia) che il 28 giugno 1914 innescherà il *casus belli* della Prima guerra mondiale assassinando l'arciduca Ferdinando.

Un retroterra ideologico che si alimentava della libellistica rivoluzionaria e sovversiva vergata da intellettuali il cui pensiero aveva autorevole circolazione europea (sia Oberdan che Orsini erano accesi lettori di Mazzini). Ma è significativo che il (tentato) gesto del patriota triestino abbia riscontrato una certa benevola risonanza in un *milieu* culturale ben più ampio della pubblicistica insurrezionalista, come dimostra la citata scelta di campo di Victor Hugo; la diatriba sulla (legittima o meno) uccisione del tiranno scemava nei trattati giuridici mentre montava nelle diatribe dei circoli culturali quella sulla eliminazione dell'oppressore.

Inoltre, la circostanza dell'impiego delle «bombe Orsini» da parte di Oberdan non rappresenta soltanto un «dato tecnico», ma costituisce il tornante finale compiuto dalla «resistenza attiva»: l'utilizzo di ordigni esplosivi con l'uccisione indiscriminata di estranei. Una svolta con cui si raggiunse il «punto di non ritorno» della rivolta armata: nasce l'«atto terroristico»²⁹.

²⁷ G. Mazzini, 1911: «Dove è rotto l'equilibrio fra la potenza d'un solo e la potenza di tutti, ogni individuo ha diritto e missione di cancellare, potendo, la cagione del vizio mortale, e ristabilir l'equilibrio. Davanti alla sovranità collettiva il cittadino tratta riverente la propria causa; davanti al tiranno sorge il tirannicida».

²⁸ Dal nome dell'insurrezionalista italiano Felice Orsini, seguace di Mazzini, che a Londra ideò la costruzione di un ordigno da lanciare a mano, in cui la miccia, o l'innescò manuale, era sostituito da capsule di fulminato di mercurio, che all'impatto con il bersaglio provocavano la deflagrazione. Orsini ne utilizzò tre esemplari nell'attentato del 1858 contro Napoleone III. Questi scampò alla morte, ma restarono uccise 8 persone e ferite circa altre 150, tra cui lo stesso attentatore. La strage ebbe un forte impatto sull'opinione pubblica e sul dibattito politico-giuridico.

²⁹ Sui complessi rapporti intercorrenti tra anarchismo e terrorismo e tra terrorismo e rivoluzione, che non è possibile qui sviscerare, si vedano almeno, rispettivamente G. Berti, 2003 e V. Strada, 2018.

Se il diritto sembrava mantenere in sottotono la questione del tirannicidio, alcuni giuristi levarono forte la propria voce sulle nuove modalità con cui venivano colpiti i (veri o presunti) oppressori.

Pietro Ellero (1833-1933), giurista friulano, docente prima a Milano e poi a Bologna, era in viso al governo del Lombardo-Veneto austriaco per le sue idee abolizioniste sulla questione della pena di morte, espresse nel trattato *Della pena capitale*, pubblicato a Venezia appena laureatosi, nel 1858, le cui numerose ristampe e traduzioni gli diedero repentina fama e prestigio.³⁰ Aggiornato sugli sviluppi marxisti della concezione di «tirannia», e partecipe egli stesso del dibattito (con *La tirannide borghese*, Bologna 1878)³¹, oltre a esprimersi contrario all'omicidio politico, Ellero condanna severamente l'uso della dinamite, «un flagello che non ha più modo né misura»³², strumento di un terrorismo a sua volta suscitato dal «demone segreto che ispira questa nuova specie di follia».

Il termine «terrorismo» fa dunque pieno ingresso anche nel linguaggio tecnico giuridico³³, marcando il grado di incisività con cui la concettualizzazione della violenza andava impregnando il dibattito teorico a cavaliere di Otto e Novecento³⁴ non meno di quanto la sua crescente esecuzione sul piano sociale martoriava lo scenario storico-politico.

Sotto il primo profilo, «intellettualistico», si pensi a Georges Sorel e alla sue *Riflessioni sulla violenza* (pubblicate nel 1908), che non a caso esprimerà simpatie per l'azione politica di Mussolini; per la violenza dei conflitti sociali, basti rievocare, in Italia, le tensioni sfociate nel 1898 con le cannonate di Bava Beccaris.

La strage che quest'ultimo provocò a Milano, dichiarandovi lo stato d'assedio per reprimere i moti di protesta contro l'aumento del prezzo del pane scoppiati tra il 6 e l'8 giugno 1898, e ordinando l'uso di mitragliatrici e financo cannoni contro la folla, ebbe naturalmente un forte impatto nelle coscienze dell'epoca (la stessa Chiesa ambrosiana ne rimase colpita).

Ma sul fuoco della rabbia popolare e della propaganda anarchica, a gettare ancora più benzina fu il re Umberto I, che il 5 giugno del medesimo anno insignì il generale dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'ordine militare di Savoia e nominato dal sovrano senatore del Regno per «il grande servizio che Ella rese alle istituzioni ed alla civiltà».

³⁰ Ma esse gli costarono il diniego della libera docenza a Padova; trasferitosi nel 1860 nel Regno di Sardegna vi fondò il *Giornale per l'abolizione della pena di morte* (1861-1865).

Sul giurista friulano si veda la corrispondente voce di E. D'Amico, 2013, I, 792-794 con ulteriori indicazioni bibliografiche.

³¹ Cfr. P. Ellero, *La tirannide borghese*, 1878 (ma anche Id. *La questione sociale*, 1874).

³² «Io alludo alla dinamite ed a cotali altre materie esplosive a cui i rivendicatori odierni empientemente ricorrono»; cfr. P. Ellero, 1886, 325.

³³ «Certi servigi del *terrorismo* sono adunque innegabili, specialmente alle malvagie cause: quanto a trarne pro dalle buone, io ne dubito assai»; *ibidem*, corsivo nel testo.

³⁴ G. Sorel, 1908.

Umberto I di Savoia divenne immediatamente l'obiettivo delle rivendicazioni anarchiche, di cui fu materiale esecutore un anarchico all'alba del nuovo secolo.

4. Teste coronate e dittatori nel «secolo breve»

Il 29 luglio 1900 Umberto I cade sotto i colpi di rivoltella sparati da Gaetano Bresci (1869-1901). Era questi un operaio figlio di contadini, anarchico dall'età di 15 anni e, emigrato negli Stati Uniti, vi continuò a frequentare ambienti anarchici; rientrò in Italia nel 1900 per vendicare la repressione dei moti siciliani del 1894 e i fatti di Milano del '98.

Significativa la confessione che rese in carcere:

«Ho attentato al Capo dello Stato perché, a parer mio, egli è responsabile di tutte le vittime pallide e sanguinanti del *sistema che lui rappresenta* e fa difendere. E come ho detto altre volte concepì tale disegno dopo le sanguinose repressioni avvenute in Sicilia circa sette od otto anni or sono in seguito agli Stati di Assedio emanati per Decreto Reale e *in contraddizione alle leggi* dello Stato. E dopo avvenute le altre repressioni del 1898 ancora più numerose e più barbare sempre in seguito agli Stati d'Assedio emanati con Decreto Reale, il mio proposito assunse in me maggior gagliardia»³⁵.

Di scarsa istruzione culturale, Bresci assorbì il nocciolo duro del messaggio anarchico: colpire e abbattere «il sistema», l'assetto istituzionale detentore del potere politico, e nel fare ciò, colpire conseguenzialmente il suo rappresentante, ovvero, in questo caso, il re. Questi è «oppressore» in quanto sovrano, e come tale ne è legittima la eliminazione anche fisica. A maggior ragione se l'oppressione si sostanzia in comportamenti «in contraddizione alle leggi», pur se emanate da quello stesso apparato che si intende abbattere – una sorta di residuale argomentazione di «tirannia *ex parte exercitii*».

L'oppressione perpetrata dal sovrano, e l'identificazione di questo con quella, cosicchè per eliminare la prima si poteva e si doveva eliminare il secondo, acquisivano rilevanza ancora maggiore quando si trattava della soggezione di un popolo a un sovrano straniero – o percepito come tale, il che non cambia ai fini del nostro discorso.

Quando il 28 giugno 1914 Gravilo Princip premette il grilletto della pistola puntata contro l'erede al trono d'Austria-Ungheria, l'arciduca Ferdinando, e sua moglie Sofia, innescando il *casus belli* della Grande Guerra, si consumò definitivamente il passaggio dal tirannicidio all'assassinio politico (in questo caso con matrice nazionalista). L'arciduca non poteva «tecnicamente» essere configurato come un tiranno, giacchè egli era l'erede di un

³⁵ Queste parole sono attribuite, da libri e siti, al Bresci «subito dopo l'arresto» del 29 luglio (scampò per poco al linciaggio della folla); esse furono invece rese il 18 agosto durante il terzo interrogatorio presso le Carceri Cellulari di Milano (il *Procedimento Penale contro Gaetano Bresci, 1900-1901*, «Volume dei verbali, rapporti ed altri atti dei quali è permessa la lettura», è conservato presso l'Archivio di Stato di Milano). Corsivi aggiunti

sovrano semmai tirannico; tuttavia egli rappresentava la corona imperiale, ovvero il sovrano oppressore di popoli ai quali aveva tolto la libertà.

Soltanto quattro anni dopo, il 17 luglio 1918, un altro imperatore Nicola II di Russia, assieme a tutta la famiglia reale Romanov, venne eliminato in nome della libertà popolare. Tuttavia la truce esecuzione dello Zar a Ekaterinburg assumeva una coloritura eminentemente politica.

La Rivoluzione d'Ottobre, banco di prova dell'insurrezione invocata da Marx, dopo violente lotte intestine ai bolscevichi (Kamenev e Zinov'ev, avevano idee, ideologie e modus operandi assai diversi), portò al potere Vladimir Ilitch Oulianov, alias Lenin, il primo presidente della neonata URSS.

Quest'ultima fu il laboratorio sperimentale di una nuova entità politica, i Soviet.

Lenin, già al suo arrivo a Pietroburgo dall'esilio, fu esplicito a proclamarne il potere assoluto, letteralmente *ab-solutus*, sciolto da ogni limite («questo potere non riconosce alcun altro potere, alcuna legge, alcuna norma»), attribuendogli, altrettanto esplicitamente, il nome che gli spetta: «un potere illimitato al di fuori della legge, basato sulla forza nel senso più stretto della parola è la dittatura».³⁶ La dittatura, appunto, del proletariato, della quale i Soviet dovevano incarnare l'ideale marxiano.

Si andava costruendo, da questo momento in avanti, il totalitarismo di stampo sovietico, che precedeva di pochi lustri quello che sarebbe sorto dalle ceneri della repubblica di Weimar con l'ascesa, il 30 gennaio 1933, di Hitler alla cancelleria.

La metamorfosi degli assetti istituzionali in uno dei periodi della storia europea più controversi, anche sotto il profilo storiografico³⁷, ebbe un effetto anche riguardo la questione che ci occupa.

Il potere politico, mettendosi al di fuori di ogni limite legittimo, non configura l'assassinio dell'avversario come una «questione», non ne mette a tema limiti, condizioni, termini, modi; ma, d'altro canto, esso, (auto)postosi *extra ordinem*, al di fuori (al di sopra!) di ogni limite, non tollera di essere esso stesso oggetto di resistenza attiva in nome di una legittimità dalla quale, appunto, non si sente vincolato, a cui non ritiene di dover rispondere.

Fu il punto di «non ritorno» dell'espunzione di ogni criterio, o scrupolo, giuridico dalla lotta politica. Non a caso il periodo leninista fu caratterizzato da feroci esecuzioni condotte, «in attacco» contro chiunque potesse rappresentare un potenziale tiranno (a cominciare dal destituito zar Nicola II) e «in difesa» contro chi si opponeva al potere instaurato da Lenin e poi da Stalin.

Nel solco delle rivendicazioni anarchiche l'eliminazione fisica dell'avversario politico, insomma, si giustificava *in re ipsa*, a prescindere da quel processo di «istruttoria» sull'esistenza di condizioni legittimanti che, pur diversamente declinato nelle epoche

³⁶ «Una dittatura degli elementi rivoluzionari del popolo»; V.I. Lenin 1961, 231.

³⁷ Il dibattito sul totalitarismo, sulla possibilità di adottarne un modello unico, su affinità e differenze tra quello sovietico, quello nazista e quello fascista (quest'ultimo, peraltro, non riconosciuto come tale da Emilio Gentile, uno dei massimi studiosi del fascismo) è tutt'ora aperto.

precedenti, non aveva mai fatto difetto in occasione dei tirannicidi – come abbiamo visto nei capitoli precedenti.

Il (provvisorio) tramonto della dottrina classica del tirannicidio si manifestò in modo assai chiaro anche nel suo più clamoroso tentativo andato in scena nel corso della Seconda guerra mondiale, il 20 luglio 1944: l'attentato ad Hitler nella «Tana del lupo», il suo quartier generale nella Prussia orientale, per mano del colonnello von Stauffenberg (e del gruppo di alti ufficiali che lo organizzarono).

Difficile forse immaginare qualcuno «più tiranno» di Hitler; eppure la cospirazione che portò alla fallimentare «operazione Valchiria» non si fondava sulle argomentazioni tirannicide consolidate nella secolare dottrina politico-giuridica (anche tedesca).

L'opposizione a Hitler veniva dalle alte gerarchie militari, che erano di provenienza soprattutto prussiane, le quali si sentivano in effetti eredi di una tradizione di onore e di prestigio dell'esercito, ora tradita dalle milizie legate al nazismo (Gestapo, SS) e dal suo capo. L'obbiettivo era eliminare fisicamente quest'ultimo, causa del disastro bellico, e permettere alla Germania di condurre trattative con gli Alleati per una resa che salvasse il salvabile.

Benchè Hitler in quanto dittatore fosse, in forza dello slittamento semantico di cui si è detto *supra*, «tiranno», la sua (progettata) eliminazione fisica non era configurata dai congiurati come «tirannicidio»: lo sarà in epoca più tarda, con una lettura retroattiva.

Questa evenienza si verificò anche per i tentativi di assassinare Mussolini, e permase pure in Piazzale Loreto, quando la folla inferocita si accanì contro il suo cadavere là appeso. Fu la successiva pubblicistica, in particolare in occasione degli anniversari dei fatti³⁸, a rievocare *ex post* il «tirannicidio» nell'accezione classica (uccisione di chi ha usurpato il potere o ne ha abusato) e nei termini della sua legittimazione giuridica e politica; termini in realtà pressochè assenti nelle motivazioni individuali dei protagonisti e nel supporto propagandistico dei loro sostenitori, afferenti piuttosto alla lotta anarchica, la quale negava valenza a quei profili politici e giuridici.³⁹

La matrice anarchica in effetti aveva impresso una forte impronta alla lotta politica; basti pensare all'attività cospirativa del primo periodo di «Giustizia e Libertà», la cui denominazione proveniva dal rovesciamento di «Libertà e Giustizia», il gruppo anarchico

³⁸ Tra i molti esempi si possono segnalare i vari interventi commemorativi del fallito attentato a Mussolini nel 1926 per mano della irlandese Violet Gibson o di quello del 1931 ad opera dell'anarchico Michele Schirru (s cui si può vedere il saggio di Fiori, 1983).

³⁹ Una notazione a margine, sull'ironia di cui sola è capace la Storia.

Nel solco dell'autoinvestitura a erede delle glorie romane che il fascismo perseguiva con le armi di una propaganda molto efficace all'epoca, Mussolini manifestò apertamente le proprie simpatie per Giulio Cesare. Egli accolse infatti negativamente la voce *Cesare* dell'*Enciclopedia italiana* (pubblicata nel 1931 a cura di Mario Attilio Levi, ebreo fascista,) dove, pur in un bilancio ampiamente favorevole al personaggio, si sottolineava come il suo progetto di una monarchia di tipo ellenistico fosse «contro la tradizione e contro la Storia» (*Enciclopedia Italiana*, vol. IX, 867- 873; sull'episodio cfr. M. Cagnetta, 1990, 160-174). Certamente la figura del romano innescava in Mussolini una sorta di processo di identificazione; ma il dittatore non poteva non sapere che dove c'è un Cesare, lì ci sono dei cesaricidi. Ma i citati Gibson e Schirru non si percepirono quali novelli Bruto e Cassio, e ciò marca bene, mi pare, il cambio di registro storico-politico.

fondato da Michail A. Bakunin nel 1865 a Napoli.⁴⁰ Essa divenne uno dei riferimenti principali del «braccio armato» anarchico, e per Carlo Rosselli non era facile evitare il rischio che il gruppo, composto in realtà da raffinati intellettuali⁴¹ antifascisti, potesse «degenerare nel terrorismo di tipo anarchico».⁴²

Nell'infuocato dibattito politico coevo e nella percezione collettiva dell'epoca, che è quanto ci interessa, l'eliminazione fisica del dittatore si mantiene nel campo della pura e nuda lotta contro il regime dittatoriale, mentre ne evaporavano gli *argumenta iuris*.

Era del resto di imbarazzante difficoltà argomentare la legittimità dell'uccisione dei dittatori del XX secolo configurandoli tiranni «ex defectu tituli» (usurpatori): i plebiscitari risultati elettorali che i movimenti nazifascisti raccoglievano e le oceaniche folle che, deliranti, ritmavano i pur farneticanti discorsi dei loro duci lasciavano poco spazio alle contestazioni sul consenso popolare e sulla investitura al potere.

Consenso e investitura che forse furono indotti da quella *servitude volontaire* già indicata dall'umanista Etienne La Boétie, ma che certamente erano *sub specie iuris* difficilmente attaccabili.

Infine, oltre al cambio prospettico indotto dalla visione anarchica e alle fondamenta politico-giuridiche di molte dittature, furono forse soprattutto il precipitare degli eventi storici e la loro efferata violenza a determinare l'eclissi della questione sotto il profilo teorico.

Le tragiche circostanze in cui i totalitarismi del '900 gettarono i rispettivi paesi, insomma, esentarono gli attori in scena dallo studiare il copione tirannicida: gli attentati (tutti falliti) a Hitler, a Mussolini, a Salazar⁴³, a Franco erano motivati, condotti e argomentati soprattutto all'insegna della lotta di liberazione e della salvezza del proprio paese dal baratro. Una lotta per la sopravvivenza che non si sentiva più vincolata dal darsi una giustificazione giuridica.

Questa tornò potentemente in auge alla fine del Secondo conflitto mondiale, quando l'aspirazione a un ordine internazionale che garantisse la pace si affidò a istituzioni e a strumentazioni giuridiche.

⁴⁰ L'organizzazione antifascista nata nell'agosto del 1929 a Parigi, quando vi giunsero Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Francesco Saverio Nitti, evasi dal confino di Lipari.

Cfr. M. Giovana, 2005.

⁴¹ Ne faranno parte, tra gli altri, Leone Ginzburg, Max Ascoli, Franco Venturi, Ernesto Rossi, Vittorio Foa.

⁴² Delzell, 2013, nota 74 e testo corrispondente.

⁴³ Antonio de Oliveira Salazar (1889-1970) instaurò in Portogallo un regime di fatto dittatoriale di ispirazione fascista.

5. Il ritorno del Diritto

Gli orrori della Seconda guerra mondiale incoraggiarono la comunità internazionale – certamente sotto l’impulso ed anche il controllo dei vincitori del conflitto – a delineare un perimetro giuridico entro il quale dovesse svolgersi la convivenza *inter nationes*.

In questa ottica, la storia del XX secolo ha visto consolidarsi due baluardi a difesa del diritto di popoli e individui: l’istituzione dell’ONU nel 1945 e la *Dichiarazione universale dei diritti umani*, adottata dall’Assemblea generale della stessa Onu, del 1948.

Esse rappresentano tuttora gli assi cartesiani che ritagliano lo spazio di legittimità delle azioni degli Stati. Si è infatti instaurata una prassi che «incrocia» questi due catalizzatori, nel senso che le violazioni dei diritti umani all’interno di uno Stato sovrano in determinati casi possono essere considerati dal Consiglio di sicurezza Onu come legittima causa di intervento bellico.⁴⁴

Siffatto *modus operandi*, tuttora motivo di accese discussioni tra politologi, giuristi, Ong, coinvolge anche la questione del tirannicidio, che ha assunto negli ultimi decenni una nuova configurazione debitrice, appunto, di tale dinamica.

I precari equilibri degli anni della «guerra fredda» e la preoccupazione di evitare ulteriori conflitti bellici non ammettevano che capi di Stato potessero essere qualificati come «tiranni», sotto il profilo della loro «salita al potere» (*ex defectu tituli*) o della loro politica interna (*ex parte exercitii*), ai fini della operatività del legittimo tirannicidio.

Le reciproche accuse di oppressione politica, tirannia, dittatura scambiate da *leaders* del blocco Nato e di quello del patto di Varsavia restavano nel campo della polemica diplomatica, senza che fosse concepibile colpire un capo di governo straniero alla luce del sole, in base a un principio giuridico che rievocasse il tirannicidio.

(Una parziale eccezione che conferma la regola fu fatta per Fidel Castro: i tentativi della Cia per eliminarlo – alcuni passati alla leggenda per i grotteschi espedienti fallimentari, come la scatola di sigari esplosivi – ebbero sullo sfondo mediatico la lotta di liberazione di Cuba dall’oppressore)⁴⁵.

Tuttavia la giuridicizzazione a livello internazionale di diritti umani imprescindibili e tutelabili oltre la sfera giurisdizionale dei singoli Stati aprì una nuova prospettiva. Si venne infatti riconfigurando l’identikit di un «sovrano», capo di Stato, al quale *a determinate condizioni* poteva (e possa) attribuirsi la qualifica di «tiranno» a tutti gli effetti giuridici, e quindi in *extrema ratio* anche ai fini di un legittimo tirannicidio: quelle *determinate condizioni* sono rappresentate appunto dalle violazioni dei diritti fondamentali e soprattutto dai crimini contro l’umanità commessi (cioè ordinati o tollerati) dal governo di uno Stato.

⁴⁴ Sul punto, uno dei più delicati del diritto internazionale, cfr. A.A. Cassi, 2015, 131 ss.

⁴⁵ Compreso il tentativo di sbarco alla baia dei Porci il 17 aprile 1961 di 1500 paramilitari cubani esuli negli USA e appoggiati dai servizi segreti statunitensi. Il progetto di invasione, deciso da Eisenhower ed ereditato da J.F. Kennedy che l’autorizzò nel ’61, seguiva la nazionalizzazione iniziata da Castro degli interessi USA nell’isola.

I crimini perpetrati dai «tiranni» dell'età contemporanea a cavaliere tra XX e XXI secolo, da Milosevic a Saddam Hussein a Gheddafi, hanno infatti costituito l'*aition*, la causa (forse negli ultimi due casi piuttosto la *prophasis*, il pretesto) rispettivamente dell'intervento NATO nel Kosovo nel 1999, della seconda guerra del Golfo nel 2003, e dei bombardamenti in Libia nel 2011, questi ultimi fortemente (e promiscuamente) voluti dal presidente francese Sarkozy. Nessuno di tali interventi fu autorizzato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; eppure se ne sostenne da più parti, oltre alla opportunità in fatto, la legittimità in diritto.

Le azioni militari in Kosovo, Iraq e Libia, infatti, trovarono la loro (tuttora contestata) giustificazione formale non in diretta relazione ai rispettivi tiranni Milosevic, Saddam e Gheddafi, bensì in nome dell'intervento bellico «umanitario» in reazione ai crimini contro l'umanità e alla violazione dei diritti umani commessi da costoro.

Il che è diverso. Anzi, in un certo senso la prospettiva sembra capovolgersi.

Se nel modello tradizionale il tiranno in quanto tale, per definizione, commetteva determinati atti esecrabili e perciò poteva *iuste* essere eliminato, ora il sovrano (inteso come capo di Stato) che commetta determinate azioni (contrarie ai diritti umani) è per ciò stesso «tiranno» e pertanto in ultima analisi se ne può giustificare l'eliminazione.

Saddam Hussein e Gheddafi, pur con modalità differenti (rispettivamente, condanna a morte dopo un processo e uccisione a séguito di raid militare con profili tuttora poco chiari) furono fisicamente «tolti di mezzo» con la motivazione che erano responsabili, sotto il profilo giuridico e morale, dei crimini commessi durante il loro governo tirannico, non perché detentori di un potere tirannico in quanto tale (per usurpazione o abuso del potere).

Altrimenti la fila di capi di Stato con un bersaglio stampato sulla fronte sarebbe assai lunga. Dovette probabilmente rendersene conto il presidente Usa Gerald Ford quando con l'*Executive Order* 11905 del 18 febbraio 1976 vietò alla Cia operazioni volte a eliminare capi politici⁴⁶.

Insomma, l'evidente difficoltà, l'incertezza e la discrezionalità nel configurare la natura tirannica di un governo rendono l'intervento bellico in uno Stato da parte di un altro Stato *propter tyrannidem* inaccettabile per la maggior parte dei giuristi di diritto internazionale.

Forse un po' meno per i politici, che talora per mancanza di altre argomentazioni rievocano la guerra al tiranno in quanto tale. Nel 2004, per imbastire una giustificazione *retroattiva* all'intervento in Iraq – dove non furono reperite le armi chimiche contestate al

⁴⁶ «Nessun dipendente del governo degli Stati Uniti deve impegnarsi, o cospirare per impegnarsi, in un assassinio politico»; cfr. *Weekly Compilation of Presidential Documents*, Vol. 12, No. 8, February 23, 1976, consultabile online presso il sito del G. Ford Presidential Library Museum. Si veda anche C. Andrew, [*For the President's Eyes Only: Secret Intelligence and the American Presidency from Washington to Bush*](#), Ed. Harper-Collins, 1995. Secondo una inchiesta del *Washington Post* (21 ottobre 2001) la disposizione sarebbe stata revocata da George W. Bush nel 2001, immediatamente dopo l'attacco alle Torri gemelle, dando istruzioni alla Cia di effettuare operazioni segrete letali (*lethal covert operations*) contro Osama bin Laden.

dittatore – il primo ministro inglese Tony Blair, in un discorso pronunciato a Sedgefield, affermò che «certamente abbiamo la responsabilità di agire quando la gente di una nazione è soggetta ad un regime come quello di Saddam»⁴⁷, cioè tirannico.

Ma sotto il profilo giuridico, oramai ritenuto indefettibile, la messa in stato d'accusa del tiranno nel terzo millennio non colpiva il suo sistema di governo, bensì i suoi crimini internazionali.

Ciò è stato evidente nel caso libico. La Camera preliminare della Corte penale internazionale emise il 27 giugno 2011 un mandato di arresto nei confronti di Gheddafi, di suo figlio e di suo cognato (ai vertici dei servizi segreti) per «crimini contro l'umanità»⁴⁸ ai sensi dell'articolo 7(1) dello Statuto della Corte («attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile»). L'azione militare contro la Libia guidata dalle forze armate USA, inglesi e francesi, l'opaco ruolo del presidente francese Sarkozy, acceso sostenitore dell'intervento, nella vicenda, e la stessa pronuncia della Corte penale internazionale diedero l'avvio a un vivace dibattito la cui eco non si è ancora spenta.

Qui premeva rilevare alcune dinamiche di lungo periodo che vale la pena evidenziare.

In primo luogo va registrato, come si è detto, il potente ritorno di una dimensione giuridica entro la quale, e soltanto entro la quale, risulta accettabile e «gestibile» l'eliminazione anche fisica (pur come *extrema ratio*) di un capo di Stato.

Un «precipitato» di tale principio si addensa perfino nella dottrina cattolica, là dove Paolo VI in una famosa Lettera enciclica del 1967 *Populorum progressio*, dedicata ai delicati temi socio-politici sollevati dalla complessa situazione internazionale, formulò parole di condanna per l'insurrezione armata «tranne nel caso di una *tirannia* evidente e prolungata che attenti gravemente ai *diritti fondamentali* di una persona e nuoccia in modo pericoloso al bene comune del paese»⁴⁹.

L'accostamento della plurisecolare concezione della «tirannia» – di cui la riflessione teologico-morale cristiana, come si è visto nei capitoli precedenti, fu *magna pars* – con la nuova categoria giuridica dei «diritti fondamentali» esprime bene la nuova rotta intrapresa per la «diagnostica» sul grado di tollerabilità del tiranno.⁵⁰

Inoltre, e conseguentemente, il consolidarsi di un nuovo criterio condiviso a livello internazionale (quanto meno nel mondo occidentale) per valutare la «soglia di tirannia» *ex parte exercitii* (nell'esercizio del governo statale) oltrepassata la quale (commettendo crimini contro l'umanità o violazioni dei diritti umani) è legittimo l'uso

⁴⁷ La *Doctrine of International Community* pronunciata Tony Blair nell'aprile del 1999 fu sostanzialmente ripresa dalla *The National defense strategy of the USA* del marzo 2015; per i complessi profili che siffatta dottrina presenta in relazione al principio di sovranità degli Stati cfr. Bellamy, 2009, 26 ss.

⁴⁸ Pre-Trial Chamber I, *Warrant of Arrest for Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi*, No. ICC-01/11, 27 June 2011.

⁴⁹ *Populorum progressio*, n. 31 (corsivi aggiunti).

⁵⁰ La «declinazione» nella cultura cattolica dei diritti umani o fondamentali merita apposita riflessione in sede storiografica e giuridica; riflessione alla quale i saggi, di diversa impostazione storiografica, di M. Pera, 2015 e di D. Menozzi, 2012, lasciano tuttora spazio.

della violenza per eliminarne l'autore. Nuovo criterio che è il punto risultante dai due «assi cartesiani» cui si è fatto riferimento: Onu e *Dichiarazione universale dei diritti umani*, la prima come soggetto *super nationes* che agisce in forza dei principii della seconda.⁵¹

Infine, dobbiamo rilevare non solo il permanere della categoria concettuale del «tirannicidio», ma anche la problematicità di alcune sue declinazioni.

Infatti, la messa a fuoco di quella soglia si è rivelata, nel migliore dei casi, drammaticamente difficile⁵², nel peggiore, cinicamente suscettibile di scelte discrezionali e arbitrarie: crimini contro l'umanità e violazioni dei diritti umani sono stati (e sono tuttora) perpetrati da molti altri paesi (dall'Uganda ai regni sauditi, dal Pakistan alla Turchia, ma la lista è tragicamente lunga) senza che la comunità internazionale, o sue «porzioni», si siano mobilitate per abbattele i tirannici *leaders*.

Et pour cause.

La *Realpolitik* non permette che quegli stessi strumenti diagnostici *de tyranno* utilizzati per effettuare interventi bellici «chirurgici» in Iraq o in Libia possano condurre a stilare referti sullo «stato di salute» della politica interna di *tutti* Stati, all'esito dei quali possano venire prescritte «terapie d'urto» nei confronti di quelli «in sofferenza». E' evidente che la lista dei pazienti sarebbe lunga e comprenderebbe probabilmente la maggioranza degli Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu (Stati Uniti, Cina, Russia, Francia e Regno Unito; non a caso i primi tre non hanno aderito alla Corte Penale internazionale).

Questa constatazione ci introduce ad un'ultima serie di considerazioni su alcuni aspetti che non rientrano nella prospettiva storiografica qui adottata, restando ancora entro i termini della cronaca odierna, e che tuttavia stanno scorrendo nell'alveo di un percorso di lunga durata, pertanto inevitabilmente condizionati dalla Storia.

6. Tiranni di oggi?

Se l'usurpazione («tyrannia ex defectu tituli») consiste, in sostanza, nella presa del potere con sistemi illegittimi, tra questi ultimi, oltre alla violenza, vi sono senza dubbio anche l'inganno, i brogli, le mistificazioni. E se l'abuso («tyrannia ex parte exercitii») implica, nell'ottica odierna, violazioni di diritti fondamentali o crimini contro l'umanità, certamente il capo di Stato che indica un attacco bellico al di fuori del diritto norme internazionale e nel quale gli «effetti collaterali» siano la morte di civili e la distruzione di siti culturali patrimonio dell'umanità sarà qualificabile come «tiranno».

⁵¹ Naturalmente lo sviluppo della disciplina di diritto internazionale relativa all' «intervento bellico umanitario» è assai complesso; il Lettore interessato potrà trovare alcune indicazioni in A.A. Cassi, 2015.

⁵² Per limitarci all'esempio libico sopra ricordato, la decisione del Tribunale penale internazionale è stata criticata anche sotto il profilo della prova di un effettivo «attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile».

Orbene, ne risulterebbe a rigore che non solo alcuni satrapi conclamati dell'area africana (come Omar Hasan Ahmad al-Bashīr)⁵³ o asiatica (come il nordcoreano Kim Jong-un)⁵⁴ siano «tecnicamente» tiranni, ma anche qualche leader di ordinamenti (sedicenti?) repubblicani e democratici).

Alcuni dubbi in effetti gravano sulla tirannide esercitata in Turchia da Erdogan, il quale, oltre a incarcerare giornalisti, docenti, intellettuali non allineati politicamente con la sua *leadership* (in violazione ai diritti fondamentali di opinione, parola, religione), persegue dal 2015 una attività costrittiva e militare nei confronti della minoranza curda che, secondo molte autorevoli fonti, si avvicina ad una pulizia etnica.

Il suo potere può essere definito con il termine coniato per quello del primo ministro ungherese Victor Orban: «democrazia». Parola non elegante, ma che rende bene l'innesto di un governo di fatto dittatoriale (e, tramite continui slittamenti istituzionali, tale anche di diritto)⁵⁵ su una base di consenso popolare espresso con elezioni politiche (pur variamente «inquinata» da propagande di disinformazione, pressioni indebite, manipolazioni dei mass media ecc.).

Sotto quest'ultimo profilo, relativo al consenso quanto meno iniziale, cioè elettorale, di cui godono le «democrazie» si potrebbe obiettare (e lo si è fatto) che esso stesso esclude la sussistenza di una tirannia.

Ma il consenso popolare non esclude la tirannide; al contrario ne è elemento costitutivo – motivo per cui i tiranni di tutti i tempi vollero e seppero utilizzare gli strumenti propagandistici disponibili nelle rispettive epoche, dall'arte oratoria di Ippia a quella cinematografica messa al servizio dei dittatori del '900⁵⁶. Il consenso della «base» ne è quasi sempre *ex ante* il presupposto (le tirannie nascono sul fragore delle acclamazioni per il *leader*) e non di rado, *ex post*, la ratifica⁵⁷.

In ogni caso, per i tiranni del terzo millennio la soluzione *de jure* tendenzialmente non è più il tirannicidio bensì l'*impeachment*.

Inizia un'altra Storia (con qualche invitato di pietra...)⁵⁸.

⁵³ A capo, dopo un colpo di stato, del Sudan dal 1989, il 4 marzo 2009 la Corte penale internazionale gli emette un mandato di arresto per crimini di guerra e contro l'umanità, restando tuttavia in carica fino al 2019 quando un golpe lo destituisce.

⁵⁴ Succeduto al padre in luogo del fratello maggiore Kim Jong-Chul (arrestato e poi ucciso da sicari) è protagonista di agghiaccianti cronache e testimonianze di crudeltà

⁵⁵ Si tratta degli *escamotage* «legali», «aggiustamenti» alle carte costituzionali, rielezioni plebiscitarie negli organi di controllo, per cui Putin, al potere dal 2012, guiderà la Russia fino al 2036 (per ora), Xi Jinping, anch'egli in sella dal 2012, terrà le redini della Cina...fino a data da destinarsi, Erdogan continua a rafforzare il carattere «presidenziale» dei suoi mandati, minacciando la Corte costituzionale turca di non mettergli il bastone tra le ruote («Spero che la corte costituzionale non tenterà nuovamente nuove vie di ostacolo che mettano in discussione la sua stessa legittimazione ed esistenza»); discorso pronunciato in diretta televisiva l'11 marzo 2016).

⁵⁶ Una ricostruzione storica delle teorie giuspolitiche del tirannicidio sarà proposta all'esito di indagini tutt'ora in corso.

⁵⁷ Si veda in proposito la posizione di Buchanan: cfr. A.A. Cassi, 2020, 27.

⁵⁸ La eliminazione fisica di Saddam Hussein (2006) e di Gheddafi (2011), pur nella diversità delle rispettive dinamiche, viene tuttora spesso evocata come «tirannicidio».

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BELLAMY Alex J., 2009, *Responsability to protect: the global effort to end mass atrocities*. Polity Press, Cambridge.

BENIGNO Francesco, 2018, *Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica*. Einaudi, Torino.

BERTI Giampietro, 2003, *Errico Malatesta e il movimento anarchico italiano e internazionale 1872-1932*. FrancoAngeli, Milano.

BRACCO Fabrizio, 1992, «Il Dictionnaire politique di Pagnerre». In *I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa (XVII-XIX secolo)*, a cura e E. Pii. L. S. Olschki, Firenze, 441-456.

CAGNETTA Mariella, 1990, *Antichità classiche nell'Enciclopedia italiana*. Laterza, Roma-Bari.

CASSI Aldo Andrea, 2015 *Santa Giusta Umanitaria. La guerra nella civiltà occidentale*. Salerno Editrice, Roma.

CASSI Aldo Andrea, 2020, «La guerra al proprio re. Linee per un'indagine sulla dottrina monarcomaca». In *Italian Review of Legal History*, 6, 17-45.

CAVANNA Adriano, 2005, *Storia del diritto moderno in Europa*, vol. 2. Giuffrè, Milano.

COLAO Floriana, 1986, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento: da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*. Giuffrè, Milano.

D'AMICO Elisabetta, 2013, *Ellero, Pietro*. In *Dizionario biografico dei Giuristi italiani*. Il Mulino, Bologna.

DELZELL Charles F., 2013, *I nemici di Mussolini: Storia della Resistenza armata al regime fascista*. Castelvechchi, Roma.

DRAGOMANOV Mychajlo Petrovyč, 1881, *Le tyrannicide en Russie et l'action dell'Europe*. Rabotnik, Geneve.

ELLERO Pietro, 1874, *La questione sociale*. Fava e Garagnani, Bologna.

ELLERO Pietro, 1878, *La tirannide borghese*. Fava e Garagnani, Bologna.

ELLERO Pietro, 1886, *La sovranità popolare*. Fava e Garagnani, Bologna.

FIORI Giuseppe, 1983, *L'anarchico Schirru. L'uomo giustiziato per aver pensato di uccidere Mussolini*. Garzanti, Milano.

GABRIELI Vincenzo, 1982, «Mazzini, Cuoco e un'apologia del tirannicidio». In *La cultura. Rivista mensile di Filosofia Letteratura e Storia*, XX, 1982.

GENTA Enrico, 2012, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*. Giappichelli, Torino.

GENTA Enrico, 1987, «Eclettismo giuridico della Restaurazione». In *Rivista di storia del diritto italiano*, 285-309.

GENTA Enrico, 2016, *Nazione – Stato*. In *Parole in divenire. Un vademecum per l'uomo occidentale*, a cura di A. Sciumè e A. A. Cassi. Giappichelli, Torino.

GIOVANA Mario, 2005, «Giustizia e libertà» in Italia: storia di una cospirazione antifascista, 1929-1937. Bollati Boringhieri, Torino.

GROSSI Paolo, 2007, *Mitologie giuridiche della modernità*. Giuffrè, Milano.

HEGEL Georg W.F., 1965, *Lineamenti di filosofia del Diritto*, ed. a cura di F. Messineo. Laterza, Bari.

HEGEL Georg W.F., 1967, *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, ed. a cura di N. Merker. Laterza, Bari.

KANTOROWICZ Ernst H., 2012, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*. Einaudi, Torino.

LABRIOLA Arturo, 1922, *Il socialismo contemporaneo. Lineamenti storici. Con un'appendice: La dittatura del proletariato e i problemi economici del socialismo*. Napoli.

LENIN Vladimir Il'ič, 1961, *Opere complete*, vol. X, Novembre 1905-Giugno 1906. Editori Riuniti, Roma.

MANNORI Luca, 1984, *Uno Stato per Romagnosi. Il progetto costituzionale*. Giuffrè, Milano.

MARCHESIELLO Michele, 2020, *Diritto di resistenza*, Gruppo Abele, Torino.

MASINI Pier Carlo, 1973, *Storia degli anarchici italiani da Bakunin a Malatesta*. Rizzoli, Milano.

MAZZINI Giuseppe, 1911, *Scritti. Politica ed economia*, vol. II, *Al conte Cavour*. Editrice Sonzogno, Milano.

MENOZZI Daniele, 2012, *Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni*. Il Mulino, Bologna.

O'CONNELL Mary Ellen, 2003, *Addendum to Armed Force*. in *Iraq: Issues of Legality*. Asil Insights, Apr.

PENE VIDARI Gian Savino, 2001, *Les Sénats de la Maison de Savoie. I Senati sabaudi tra antico regime e Restaurazione*. Giappichelli, Torino.

PERA Marcello, 2015, *Diritti umani e cristianesimo. La Chiesa alla prova della modernità*, Marsilio, Venezia.

ROSMBOCH Michele e QUAGLIA Giovanni, 2018, *La forza della società. Comunità intermedie e organizzazione politica*. Aragno, Torino.

ROSMBOCH Michele, 2016, *Comune, comunità e corpi intermedi*, in *Parole in divenire. Vademecum per l'uomo occidentale*. Giappichelli, Torino.

ROSSELLI Nello, 1967, *Mazzini e Bakunin*. Einaudi, Torino.

SBRICCOLI Mario, 1974, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*. Giuffrè, Milano.

SOREL Georges, 1908, *Réflexions sur la violence*. Librairie de pages libres, Paris.

STRADA Vittorio, 2018 *Il dovere di uccidere. Le radici storiche del terrorismo*. Marsilio, Venezia.

TAMBURINI Francesco, «La Conferenza internazionale di Roma per la difesa sociale contro gli anarchici (24 novembre-21 dicembre 1898)». In *Clio. Rivista trimestrale di studi storici*, XXXII, n. 2, 1997, 227-265.

TOLSTOJ Lev, 2019 *Il rifiuto di obbedire*, a cura di F. Codello. Elèuthera, Milano.

VETTER Cesare, 1993 *Il dispotismo della libertà. Dittatura e rivoluzione dall'Illuminismo al 1848*. Franco Angeli, Milano.